Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Giovedì, 1° luglio** | **Numero 154**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, numero 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare e il Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1861;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo e al secondo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, modificato dal Nostro decreto 4 settembre 1919, è sostituita la disposizione seguente:

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti, nella misura

determinata da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'interno e gli Istituti suddetti, e nelle quali sono stabilite le condizioni per il trattamento da usarsi ai tubercolosi ricoverati e la retta giornaliera da corrispondersi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 855 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 161;

Visti i successivi decreti 1° agosto 1918, n. 1085 e 25 maggio 1919, n. 895;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio e approvvigionamenti alimentari e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze dall'art. 8 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, ed estesa sino al 30 giugno 1920 dai successivi decreti 1° agosto 1918, n. 1085, e 25 maggio 1919, numero 895, è prorogata sino a tutto il 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCHANZER — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 856 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 agosto 1916, n. 965, e 12 giugno 1919, n 1018;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1921 è confermata al ministro delle finanze la facoltà conferitagli con il Nostro decreto 3 agosto 1916, n. 965, di derogare alle disposizioni del repertorio della tariffa doganale relative alla classificazione delle traversine di legno per strade ferrate, autorizzando l'importazione col trattamento del legno comune squadrato anche delle traversine di legno da ebanisti introdotto nel Regno dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 17 agosto 1919, n. 1496 e 28 dicembre 1919, n. 2484;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1920 le modificazioni introdotte per il « legno comune » alle tariffe dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577) con l'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1496.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — SCIALOJA — SCHANZER — LA PEGNA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 862 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 27 maggio 1875, n. 2554, e 26 dicembre 1901, n. 524, che stabiliscono l'ammontare delle tasse d'ingresso nei musei, gallerie, monumenti e scavi:
Ritenuta la necessità di aumentare le dette tasse e di istituire speciali tessere di abbonamento;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aumentata del 100 0[0 l'attuale misura delle tasse d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici ed è istituita una tassa fissa di L. 10, da versarsi direttamente al tesoro dello Stato, per il rilascio delle tessere di riconoscimento alle persone che hanno diritto all'ingresso gratuito nei detti luoghi, con facoltà al Governo di determinare, con apposito regolamento, i casi di esonero da tale pagamento.
Secondo norme da stabilire con lo stesso regolamento si istituiranno speciali tessere o libretti di abbonamento in sostituzione della singola tassa d'ingresso.

Art. 2.

È autorizzata nel bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblica una maggiore assegnazione di lire 600.000 che sarà ripartita, con decreto del ministro del tesoro d'intesa con quello della istruzione pubblica, tra i diversi capitoli destinati ai servizi delle antichità e belle arti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 9.	Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo, ecc.	15,000 —
Cap. n. 9-*bis*.	Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica, ecc.	5,000 —
Cap. n. 17.	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ecc.	600,000 —
Cap. n. 19.	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, ecc.	150,000 —
Cap. n. 21.	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, ecc.	30,000 —
Cap. n. 24.	Spese per dragomanni, guardie, ecc.	200,000 —
Cap. n. 26.	Spese eventuali all'estero	200,000 —
Cap. n. 35.	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, ecc.	150,000 —
Cap. n. 41.	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 44-XI.	Spese segrete determinate dagli avvenimenti in Albania	700,000 —
Cap. n. 44-XVII	(Di nuova istituzione). Lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	120,000 —
		3,170,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 45-*ter*.	Spese per riparare ai danni causati dalla guerra alle scuole italiane all'estero, ecc.	150,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il tesoro: SCHANZER.
Il ministro per gli affari esteri: SCIALOJA.

Il numero 875 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire ottantottomila ottantasette e centesimi nove (L. 88.087,09) verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 876 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PARATORE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 3.	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	1,860,000 —
Cap. n. 8.	Indennità per missioni all'interno ed all'estero e per visite d'ispezione, ecc.	1,705,000 —
Cap. n. 18.	Spese casuali	40,000 —
Cap. n. 19.	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione, ecc.	231,000 —
Cap. n. 20.	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso, ecc.	867,000 —
Cap. n. 22.	Spese d'ufficio - Uniforme al personale di servizio, acquisto e manutenzione mobili, ecc.	50,000 —
Cap. n. 23.	Spese postali	3,000 —
Cap. n. 33.	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	500,000 —
Cap. n. 40.	Indennità al personale addetto agli uffici postali, ecc.	100,000 —
Cap. n. 44.	Aggio da corrispondere per il pagamento in valuta cartacea, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 48.	Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici, ecc.	300,000 —
Cap. n. 64.	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli, ecc.	30,000 —
Cap. n. 66.	Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere, ecc.	50,000 —
Cap. n. 69.	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc.	13,165,000 —
Cap. n. 75.	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, ecc.	140,000 —
Cap. n. 89.	Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo, ecc.	300,000 —
Cap. n. 90.	Indennità di tramutamento	10,000 —
Cap. n. 91.	Indennità per missione agli ispettori, ecc.	345,000 —
Cap. n. 92.	Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza	35,000 —
Cap. n. 97.	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	3,000 —
Cap. n. 98.	Spese casuali ed impreviste	20,000 —
Cap. n. 100.	Spese d'Ufficio - Uniformi al personale subalterno, ecc.	20,000 —
Cap. n. 113.	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini, ecc.	30,000 —
Cap. n. 124-VI.	Somma occorrente per corrispondere agli impiegati addetti agli uffici postali di confine, ecc.	80,000 —
	Totale maggiori assegnazioni	24,884,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 99.	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi, ecc.	20,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle poste e telegrafi: PARATORE.

Il numero 878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 715

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 715 in data 16 maggio 1918 per le quali gli ufficiali ed i militari della R. marina in servizio nella zona di opera-

zioni del R. esercito erano considerati, a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcati su navi in armamento, s'intendono abrogate a datare dal 1° dicembre 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 879 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1918-919:

Cap. n. 13. Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale	18,171 22
Cap. n. 14. Biblioteca, acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni, ecc.	223 95
	18,395 17

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 912 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, 22 maggio 1918, n. 700 ed il R. decreto 23 giugno 1919, n. 1063;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1919, n. 1308;

Ritenuta la opportunità di facilitare le operazioni di requisizione dei cereali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi, di concerto coi ministri dell'agricoltura, dell'interno, del tesoro, della guerra e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione del capoverso dell'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1308, che sancisce una penalità di L. 10 per quintale di grano, orzo e segale, offerto o requisito posteriormente al 30 settembre 1919, è abrogata.

Le Commissioni di requisizione cereali dovranno perciò corrispondere l'intero prezzo dei cereali a norma delle disposizioni vigenti e sono autorizzate a rimborsare le somme eventualmente trattenute sul prezzo dei cereali già ritirati in applicazione della disposizione suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — BONOMI — FERRARIS — LUZZATTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il Nostro decreto 25 novembre 1919, n. 2200;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto col ministro per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto è disposto nel decreto sovra indicato, i servizi di cui all'art. 2 del medesimo saranno posti sotto la dipendenza di un apposito sottosegretario di Stato.

Art. 2.

In esecuzione di quanto è disposto nel precedente articolo, è istituito un secondo posto di sottosegretario di Stato presso il Ministero del tesoro, che sarà denominato sottosegretario per le pensioni e per l'assistenza militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2231;

Considerata l'opportunità di mettere in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale delle scuole medie e degli Istituti di educazione maschili e femminili con quelli del personale dell' Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, annesse al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, e le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M* e *N* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio derivanti dal presente decreto in confronto dei decreti Luogotenenziali 6 luglio 1919, n. 1186, n. 1387, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919 fino alla concorrenza di L. 2000; la differenza in più sarà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a L. 1000.

Gli aumenti di retribuzione derivanti dalla tabella *C*, annessa al presente decreto, saranno corrisposti con decorrenza dal 1° ottobre 1919.

Art. 3

Le retribuzioni indicate nei capoversi dell'art. 5 nel 4° e 5° comma dell'art 7 e nel 2° comma dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 563, sono aumentate in ragione di un decimo a decorrere dal 1° ottobre 1919. Tale aumento è applicabile anche al personale dei RR. educandati femminili di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, sugli stipendi aumentati in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo

Art 4

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica i fondi per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Tabella A.

Stipendio degli insegnanti	Ruolo *A*	Ruolo *B*	Ruolo *C*
Stipendio insegnante straordinario	5,500	5,000	3,800
Stipendio iniziale insegnante ordinario	6,000	5,500	4,300
Stipendio insegnante col 1° aumento quadriennale	6,800	6,300	5,000
Stipendio insegnante col 2° aumento quadriennale	7,600	7,100	5,700
Stipendio insegnante col 3° aumento quadriennale	8,400	7,900	6,400
Stipendio insegnante col 4° aumento quadriennale	9,200	8,700	7,100
Stipendio insegnante col 1° aumento quinquennale	9.900	9,400	7,700
Stipendio insegnante col 2° aumento quinquennale	10.600	10,100	8,300
Stipendio insegnante col 7° aumento per merito quadriennale	11,300	10,800	8,900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella B.

A) Retribuzione ai capi d'Istituto incaricati:

Presidi di liceo-ginnasio
Presidi di Istituto tecnico
Direttori e direttrici di scuola normale e complementare
} L. 2,000

Presidi di liceo isolato
Direttori o direttrici di scuola normale senza classi complementari
} L. 1,700

Direttori e direttrici di scuola tecnica
Direttori e direttrici di ginnasio isolato
Direttori di scuola complementare autonoma
Direttori e direttrici di corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati
} L. 1,500

B) Stipendio dei capi d'Istituto effettivi:

	Capi Istituto nei licei, ginnasi, Istituti tecnici, scuole normali complementari	Capi Istituto nei licei isolati, scuole normali senza classi complementari	Capi Istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo *A* e nei corsi magistrali in sedi di ginnasio isolato	Capi Istituto appartenenti al ruolo *B* scuole tecniche e complementari
Col 1° aumento quadriennale	8,800	8,500	8,300	7,800
Col 2° aumento quadriennale	9,600	9,300	9,100	8,600
Col 3° aumento quadriennale	10,400	10,100	9,900	9,400
Col 4° aumento quadriennale	11,200	10,900	10,700	10,200
Col 1° aumento quinquennale	11,900	11,600	11,400	10,900
Col 2° aumento quinquennale	12,600	12,300	12,100	11,600
Col 7° aumento per merito, quadrien.	13,300	13,000	12,800	12,300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella C.

Compenso mensile per ora settimanale di lezione in ragione di un decimo delle somme indicate per ciascun gruppo di materie	Liceo ginnasio	Istituto tecnico	Scuola normale e corso magistrale	Scuola complementare	Scuola tecnica
L. 220 in Istituto di 1° grado L. 275 in Istituto di 2° grado	Lettere latine e greche Lettere italiane Matematica Fisica e chimica Storia naturale Materie letterarie nei ginnasi Lingua francese	Lettere italiane Lingua francese Lingua tedesca Lingua inglese Matematica Topografia Costruzioni Ragioneria e computisteria Agraria, computisteria agraria ed estimo Meccanica Fisica Chimica Storia naturale Tessitura Merceologia	Pedagogia Lettere italiane Matematica Scienze fisiche e naturali	Lettere italiane Lingua francese Matematica Scienze fisiche e naturali	Lettere italiane Lingua francese Matematica Scienze fisiche e naturali Computisteria Lingua tedesca Lingua inglese Meccanica e tecnologia
L. 180 in Istituto di 1° grado L. 230 in Istituto di 2° grado	Filosofia Storia e geografia	Storia Geografia Economia, scienza della finanza Statistica Diritto e legislazione	Storia e geografia Disegno Agraria	Storia e geografia	Storia, geografia e diritti e doveri
L. 155 in Istituto di 1° grado L. 180 in Istituto di 2° grado		Disegno Calligrafia	Calligrafia	Disegno Calligrafia	Disegno Calligrafia
L. 105 in Istituto di 1° grado L. 120 in Istituto di 2° grado			Canto Lavori donneschi Lavoro manuale	Lavori donneschi	Lavori donneschi

Nota 1ª. La retribuzione mensile per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante è di L. 90.

Nota 2ª. Le ore di insegnamento nelle classi quarta e quinta del ginnasio sono compensate nella misura stabilita per gli Istituti di secondo grado.

Nota 3ª. Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnanti di ruolo nè ad altra persona che risieda nel luogo ove trovasi l'Istituto e debba essere affidato a persona estranea residente altrove che non abbia altro incarico, la retribuzione sarà commisurata egualmente ad ore (sempre per i mesi di insegnamento e di esame) e potrà essere aumentata fino a L. 275 mensili per l'insegnamento in scuole di 2° grado, L. 220 per quello in scuole di 1° grado salvo che si tratti d'insegnamenti corrispondenti a cattedre segnate al ruolo C, nel qual caso la retribuzione può essere aumentata fino a L. 300.

Nota 4ª. La retribuzione per gli insegnanti di educazione fisica per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre il limite dell'orario obbligatorio per ciascuno è fissata in L. 140.

Nota 5ª. La supplenza nel giardino d'infanzia annesso alle scuole normali è retribuita con L. 275 mensili per i mesi di insegnamento e di esame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella D.

Ispettori delle RR. scuole medie e normali.

Stipendio iniziale	Misura e numero aumenti quinquennali		Stipendio massimo
10,500	due 1000	uno 500	13,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella E.

Personale di segreteria.

Ufficio	Stipendio iniziale	Misura e numero aumenti		Stipendio massimo
		4 quadr.	4 trienn.	
Segretari nei RR. licei ginnasi Segretari nelle RR. scuole normali Segretari nei RR. Istituti di magistero per l'educazione fisica	3,000	450	300	6,000

Nota. — Lo stipendio e la carriera degli assistenti presso gli Istituti tecnici seguiranno con le stesse norme ed entro gli stessi limiti fissati con la presente tabella.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica : TORRE.

Tabella F.

Indennità ai segretari.

Per ogni pagella, L. 1,25.

Per ogni diploma originale di licenza di scuola di 1° grado, L. 1,25.

Per ogni diploma originale di licenza di scuola di 2° grado, L. 1,25.

Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella, L. 1,25.

Nota. — La presente tabella entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.

Tabella G.

Personale di segreteria e di servizio degli Ispettorati delle scuole medie e normali.

Ufficio	Stipendio iniziale	Aumenti fissi quadriennali	Stipendio massimo
Applicati	3,000	4 di 400 3 di 300	5,500
Uscieri	2,400	3 di 200 2 di 300	3,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.

Tabella H.

Personale di servizio nei RR. licei-ginnasi e negli Istituti di magistero per l'educazione fisica.

Ufficio	Stipendio iniziale	Misura e numero dell'aumento fisso (1)	Stipendio massimo
Macchinisti . . .	3000	300	4500
Bidelli.	2400	tre aumenti quadriennali di L. 200 due aumenti quadriennali di L. 300	3600
Aiuto bidelli. . .	2000	300	3200

(1) I macchinisti avranno 5 aumenti quadriennali; gli aiuto-bidelli 4 aumenti quadriennali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella I.

Personale dei Convitti nazionali.

Grado	Stipendio iniziale	Aumenti	Stipendio massimo
Rettori	7000	1 quinquennio da 700 3 quinquenni da 600	9500
Vice rettori ed economi	5500	1 quinquennio da 700 3 quinquenni da 600	8000
Istitutori.	3500	6 quinquenni da 500	6500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.

Tabella L.

Grado	Stipendio iniziale	Stipendio massimo	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	Aumenti periodici di stipendio in sostituzione di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387
Direttrice	6,000	9,000	1	1	1	1	1	—	4 aumenti quinquennali di L. 750
Direttrice	5,000	8,000	—	—	—	—	—	1	4 aumenti quinquennali di L. 750
Vice direttrice	4,500	7,000	1	1	1	1	1	—	4 aumenti quinquennali di cui: il 1° di L. 700; gli altri di L. 600
Maestre: straordinarie	3,100	5,600	4	4	4	5	4	—	2 aumenti quadriennali di L. 400
ordinarie	3,600								4 aumenti quadriennali di L. 300
Istitutrici	3,000	5,000	10	10	10	6	6	—	5 aumenti quadriennali di L. 400
Maestre istitutrici	3,000	5,000	—	—	—	—	—	5	5 aumenti quadriennali di L. 400
Prof. lettere italiane	4,500	7,000	2	2	2	2	2	9 insegnanti da L. 4,000 a L. 6,600 con 4 aumenti quinquenn., il 1° di L. 700 e gli altri 3 di L. 600.	4 aumenti quinquennali di cui: il 1° di L. 700; gli altri di L. 600
Prof. storia e geografia (1)	4,500	7,000	2	2	2	2	2		Idem
Prof. matematica	4,500	7,000	1	1	1	1	1		Idem
Prof. scienze fisiche e matemat.	4,500	7,000	1	1	1	1	1		Idem
Prof. pedagogia e morale (2)	4,500	7,000	—	1	1	1	1		Idem
Prof. pedagogia e morale	3,500	6,000	1	—	—	—	—	—	Idem
Prof. lingua francese	4,000	6,500	1	1	1	2	1	1	Idem
Prof. lingua inglese	4,000	6,500	1	—	1 ovvero	2	1	—	Idem
Prof. lingua tedesca	4,000	6,500	—	1	1	—		—	Idem
Prof. disegno e calligrafia (3)	4,000	6,500	1	1	1	1	1	—	Idem
Prof. disegno e calligrafia	3,500	6,000	—	—	—	—	—	1	Idem
Segretario ragioniere	3,000	6,000	1	1	1	1	—	—	5 aumenti quinquennali di L. 600
Economo cassiere (4)	4,000	6,500	1	1	1	1	—	—	4 aumenti quinquennali di cui: il 1° di L. 700; gli altri di L. 600
Segretario economo cassiere	2,500	6,000	—	—	—	—	—	1	6 aumenti quinquennali di cui: i primi 5 di L. 600; l'ultimo di L. 500

Note.

(1) L'insegnante di storia e quello di geografia nel R. collegio « Uccellis », di Udine, saranno nominati insegnanti di storia e geografia. Le cattedre di storia e geografia di nuova istituzione potranno essere conferite alle maestre titolari delle classi preparatorie attualmente in servizio, purchè provviste di titolo di abilitazione all'insegnamento dell'italiano e della storia e geografia.

(2) Nel R. collegio delle Fanciulle, di Milano, la cattedra di pedagogia e quella di morale e religione formeranno un'unica cattedra di pedagogia e morale. L'insegnamento della religione sarà impartito dal direttore spirituale. L'attuale titolare di morale e religione, incaricato dell'insegnamento della pedagogia, sarà nominato titolare della cattedra di pedagogia e morale. Nel R. collegio « Maria Adelaide », di Palermo, la cattedra di morale e diritti e doveri sarà denominata di pedagogia e morale, e ne sarà nominata titolare la maestra titolare della classe preparatoria attualmente incaricata dell'insegnamento della morale e dei diritti e doveri.

(3) Negli Istituti nei quali, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, rimangono in servizio di ruolo gli insegnanti di disegno e quello di calligrafia, allorquando uno dei posti si renda vacante, sarà dato per incarico sino a che anche l'altro non si renda vacante, con retribuzioni pari allo stipendio fissato per cattedra abolita aumentato del 30 0|0.

(4) Nel R. collegio « Agli Angeli », di Verona, sino a quando non sia possibile istituire i posti di economo-cassiere e segretario-ragioniere, il segretario-economo e il cassiere attualmente in servizio, avranno lo stipendio rispettivamente assegnato all'economo-cassiere e al segretario-ragioniere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.

Tabella M.

GRADO	Retribuzione	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana
Direttore spirituale	1350	1	1	1	1	—	—
Direttore spirituale	700	—	—	—	—	—	1
Insegnante di storia dell'arte	1100	1	1	1	1	1	—
Insegnante di ginnastica e ballo	2200	1	1	1	1	—	—
Insegnante di canto	1700	1	1	1	1	—	—
Insegnante di pianoforte	1700	3	4	4	4	—	1
Insegnante di agraria	1100	—	—	—	—	1	—
Medico chirurgo	1350	1	1	1	1	—	—
Medico chirurgo	700	—	—	—	—	—	1
Chirurgo dentista	550	1	1	1	1	—	—
Chirurgo dentista	350	—	—	—	—	—	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Il ministro della istruzione pubblica
TORRE.

Tabella N.

UFFICIO	Con corso di istruzione media di 1° e 2° grado	Con corso di istruzione media di 1° grado	Con scuola elementare	Con solo convitto
Direttrice	5000	4000	3000	3000
Insegnanti di italiano, pedagogia, storia e geografia, matematica, scienze fisiche e naturali, nel corso di istruzione media di 2° grado	3500	—	—	—
Insegnanti delle medesime discipline che cumulano più cattedre	4000	—	—	—
Insegnanti di italiano, storia e geografia, francese, matematica e scienze fisiche e naturali, nel corso d'istruzione di 1° grado	3000	3000	—	—
Insegnanti delle medesime discipline che cumulano più cattedre	3500	3500	—	—
Insegnanti di disegno e calligrafia	3000	2500	—	—
Maestre, istitutrici e istitutrici maestre	2500	2500	2500	2500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
LUZZATTI.

Il ministro della istruzione pubblica
TORRE

Il numero 838 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1099, del 27 agosto 1916;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 300, del 17 febbraio 1917;

Visto il R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1920, n. 181;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha espresso parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale n. 1099, del 27 agosto 1916, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266, e il R. decreto 10 febbraio 1920, n. 181, sono abrogati.

Art. 2.

I numeri 2 e 3 dell'art. 5 del regolamento sugli assegni speciali di bordo sono abrogati e sostituiti dal seguente n. 2:

« 2° Questa disposizione non si applica a chi, per assenza o mancanza anche definitiva del comandante titolare, ricopre temporaneamente le cariche di comandante navale, comandante di nave, capo o sotto capo di stato maggiore o comandante in 2° salvo i casi in cui il Ministero, volta per volta, disponga altrimenti ».

I numeri 4, 5 e 6 dello stesso articolo prendono rispettivamente la numerazione 3, 4 e 5.

Art. 3.

Il testo dell'art. 13 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 13. — 1° Ogni ufficiale, sott'ufficiale, militare del corpo R. equipaggi e borghese comunque imbarcato, anche se di passaggio o accasermato su di una nave in qualsiasi posizione amministrativa, ha diritto alla razione viveri stabilita dal Ministero pei militari di marina imbarcati, e per quelli a terra quando si tratti di navi in allestimento o disponibilità ».

Art. 4.

L'art. 9 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9 — 1° Sulle navi in armamento, armamento ridotto o riserva, ad eccezione delle siluranti e sommergibili in genere, dei sambuchi, delle barche a vapore e delle barche torpediniere, sono sempre costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense:

« *a*) Mensa di comandante in capo e sott'ordine di forza navale. — È costituita sulla nave che porta l'insegna di comando e ne fanno parte il capo di stato maggiore, il comandante di bandiera, gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari; vi prendono altresì parte gli ufficiali ammiragli, generali e superiori di grado più elevato al comandante in 2° della nave che siano imbarcati con incarico eventuale o di passaggio; gli ufficiali addetti alle Case militari dei Reali Principi quando questi si trovino a bordo.

« Nel caso che il comandante della forza navale muoia o sbarchi senza essere surrogato, oppure si rechi in licenza ordinaria, la mensa continua a funzionare con le quote dovute ai commensali, giusta l'art. 14, presieduta dal capo di stato maggiore o dal comandante di bandiera, a seconda dell'anzianità, fino all'imbarco del nuovo comandante di forza navale, o al ritorno del comandante in carica, dalla licenza ordinaria.

« *b*) Mensa di comandante di nave. — È costituita esclusivamente sulle navi comandate da un capitano di vascello o di fregata. Però non è costituita sugli esploratori tipo leggiero, sulle siluranti e sommergibili e sulle altre navi che potranno essere volta per volta indicate dal Ministero.

« Su tali navi il comandante partecipa e presiede alla mensa ufficiali quando questa sia regolarmente costituita, o quando egli ritenga opportuno costituirla con un suo ordine del giorno.

« *c*) Mensa ufficiali. — Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo, compresi quelli imbarcati, con incarico eventuale o di passaggio, qualora in forza dei precedenti capoversi non siano ammessi ad altra mensa.

« Vi partecipa inoltre il comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente del precedente comma *b*). Vi partecipano pure gli ufficiali capi di servizio di forza navale, nonchè i guardiamarina ed allievi della R. Accademia navale quando non siano costituite le mense di cui alle lettere *d*) ed *e*). Il comandante in 2° che surroga il comandante, anche se definitivamente sbarcato, continua sempre a partecipare a detta mensa.

« A bordo delle siluranti in armamento od in armamento ridotto il comandante, quando lo crede opportuno, può, con suo ordine del giorno, costituire la mensa ufficiali.

« *d*) Mensa guardiamarina. — È costituita in seguito ad autorizzazione ministeriale, per tutti gli ufficiali di questo o di grado corrispondente, quando ne siano imbarcati 10 o più; e le sistemazioni di bordo lo consentano. Vi sono pure ammessi gli allievi della R. Accademia navale, quando imbarcati isolatamente.

« *e*) Mensa degli allievi della R. Accademia navale. — È costituita sulle apposite navi-scuola.

« *f*) Mense sott'ufficiali. — Vi partecipano i sott'ufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati.

« 2° Su tutte le navi e siluranti in disponibilità o allestimento o gruppi di siluranti in tali posizioni può il Ministero ordinare od autorizzare la costituzione della mensa ufficiali col pasto del mezzodì obbligatorio per tutti, e il pasto della sera obbligatorio pei soli ufficiali di servizio, quando è ordinato a bordo servizio di vigilanza permanente per gli ufficiali di vascello e di macchina. Non è mai costituita mensa comandante, il quale, se crede, partecipa alla mensa ufficiali.

« 3° Su tutte le navi in disponibilità e in allestimento sono costituite le mense sott'ufficiali ».

Art. 5.

L'art. 14 del vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 14. — 1° Per gli ufficiali ammiragli e ufficiali in comando la tabella *A*, annessa al presente decreto, stabilisce in qual misura è dovuto il trattamento tavola a seconda dei diversi gradi e cariche.

« Per gli ufficiali partecipanti alle mense ufficiali il trattamento tavola giornaliero è di L. 6 in armamento e L. 5 in armamento ridotto. Per gli aspiranti e gli allievi della R. Accademia navale, quando non sono ammessi alla mensa ufficiali, il trattamento tavola è di L. 2,50.

« Per i sott'ufficiali è di L. 2,50 in armamento e L. 2 in tutte le altre posizioni amministrative.

« 2° Per il personale ammesso alle mense di bordo, in conformità dell'art. 9, perchè addetto al Comando di una forza navale o imbarcato con incarico eventuale o di passaggio, sono dovute alle mense stesse, oltre la razione viveri, le seguenti quote giornaliere:

« Mensa di comandante navale avente grado di vice o contrammiraglio: su navi in armamento, armamento ridotto o riserva L. 14 per ciascuno dei commensali, escluso l'ammiraglio comandante navale, se il loro numero è di quattro o più; L. 15 per ogni commensale, escluso l'ammiraglio comandante navale, se il loro numero è inferiore a quattro.

« Mensa di comandante navale avente grado inferiore a contrammiraglio e mensa di comandante di nave: in armamento, armamento ridotto o riserva L. 10 per ciascun commensale.

« Mensa di ufficiali, guardiamarina, aspiranti o allievi della R. Accademia navale e sottufficiali: la quota è uguale al trattamento tavola degli ordinari commensali.

« 3° I comandanti di navi che nel caso previsto dal comma *a*) dell'art. 9, n. 1, partecipano alla mensa ufficiali, e gli ufficiali che presiedono mense di allievi della R. Accademia navale percepiscono il trattamento tavola loro dovuto in ragione del grado e della carica, fermo restando il disposto dell'art. 5 del Regolamento. In entrambi i casi essi versano alle mense le quote di cui al numero precedente.

« 4° Sulle navi e siluranti o gruppi di siluranti in allestimento o in disponibilità sulle quali, in conformità del disposto dell'art. 9, n. 2, sia stata ordinata la costituzione della mensa ufficiali, i componenti della mensa stessa dovranno versare una quota del soprassoldo giornaliero di disponibilità (tabella *D*), in aggiunta alla razione in contanti loro accordata; tale quota sarà stabilita dal presidente della mensa e non potrà superare L. 1,50 per ciascun pasto ».

Art. 6.

Le tabelle *A* e *B* del vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo sono abrogate e sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, annesse al presente decreto.

Le attuali tabelle *C* e *D* del regolamento sugli assegni speciali di bordo prendono rispettivamente la nomenclatura di tabella *F* e tabella *G*.

I numeri 1 e 4, *A*) dell'attuale tabella *D*, sono abrogati per la parte che riguarda gli ufficiali.

Art. 7.

L'art. 15 del regolamento sugli assegni speciali di bordo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 15. — Il trattamento tavola e le quote di cui all'art. 14, nn. 1 e 2, si intendono fissate normalmente per le acque d'Italia.

« Per le Regie navi e siluranti che si recano nelle nostre Colonie mediterranee e nei porti esteri entro il Mediterraneo sono stabiliti i seguenti maggiori assegni:

« *a*) aumento di L. 1,50 sul trattamento tavola degli ufficiali in comando e non in comando;

« *b*) aumento di L. 0,50 sul trattamento tavola dei sott'ufficiali.

« Gli aumenti predetti decorrono dal giorno dell'arrivo della nave in Colonia o nel primo porto estero, e cessano il giorno dell'arrivo nel primo porto in Italia se l'arrivo avvenga nelle ore antimeridiane; in caso contrario dal giorno successivo.

« Agli effetti di quanto sopra, il mare Mediterraneo si considera limitato verso i mari comunicanti:

« *a*) dal Mediterraneo di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

« *b*) dalla linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Kum-Calò nei Dardanelli;

« *c*) dal parallelo 30° 30' N. nel canale di Suez.

« Al di fuori dei limiti suindicati si stabilisce quanto appresso:

« *a*) l'assegno di trattamento tavola agli ammiragli in comando di forza navale e agli ufficiali in comando è raddoppiato;

« *b*) il trattamento tavola dovuto alle mense di bordo per gli ufficiali non in comando partecipanti alle mense stesso è portato rispettivamente alle misure seguenti:

« Mensa di comandante navale fino al grado di contr'ammiraglio incluso: L. 18 per ciascuno dei commensali, escluso l'ammiraglio comandante navale, se il loro numero è di quattro o più; L. 20 per ciascuno dei commensali se il loro numero è inferiore a quattro, escluso l'ammiraglio comandante navale.

« Mensa di comando navale avente grado inferiore a contr'ammiraglio e mensa di comandante di nave: L. 14 per ciascun commensale.

« Mensa ufficiali: L. 9.

« Per la mensa dei sott'ufficiali il trattamento tavola è portato a L. 4 ».

Art. 8.

L'art 22, comma 4°, del regolamento sugli assegni speciali di bordo è modificato come segue:

« Per le scuole suddette spetta complessivamente per ogni nave un assegno giornaliero per spese di cancelleria, computato in ragione di L. 0,005 per ogni individuo dell'equipaggio considerato nella tabella di equipaggiamento. L'ammontare complessivo di tale assegno giornaliero non può per ogni nave essere inferiore a L. 1 ».

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Tabella **A**.

Indennità di carica e trattamento tavola giornaliero per gli ufficiali imbarcati in comando e per gli ufficiali superiori imbarcati con speciali incarichi.

Gradi	Cariche	Indennità carica annuale	Trattamento tav. giorn.	
			Armamento	Armam. rid. o riserva
Ammiraglio o vice ammiraglio	Comandante in capo di forze navali riunite (armata) o direttore superiore di esercitazioni navali (armata)	6000	60	40
Vice ammiraglio	In comando navale	6000	50	30
	Capo di Stato maggiore di forze navali o del direttore superiore di esercitazioni navali	2400	20	15

Gradi	Cariche	Indennità carica annuale	Trattamento tav. giorn.	
			Armamento	Armam. rid. o riserva
Contrammiraglio	In comando navale	1800	40	30
	Capo di stato maggiore di forze navali o del direttore superiore di esercitazioni navali	1800	15	10
Sotto ammiraglio o capitano di vascello	In comando di divisione navale	1800	25	20
	In comando di stazione navale all'estero	900	25	20
	In comando navale (escluso il comando di divisione navale o di stazione navale all'estero)	900	20	15
	Capo o sottocapo di stato maggiore di forze navali - Comandante di bandiera	900	—	—
Colonnello medico	Direttore di ospedale galleggiante	900	—	—
Capitano di fregata	In comando navale	600	16	11
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti dei vari corpi	Capo o sottocapo di stato maggiore o comandante di bandiera - Capi servizio addetti ad un comando di forze navali	600	—	—
Tenente colonnello o maggiore medico	Direttori di navi ospedali	600	—	—
Capitano di corvetta	In comando navale	600	13	9
Tenente di vascello o capitano corpo R. equipaggi	In comando navale	400	10	7
Capitano medico	Direttore di ospedale galleggiante	400	—	—
Ufficiale subalterno di vascello o del corpo R. equipaggi	In comando navale	400	7	[illegible]

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il ministro della marina*: SECHI.

Tabella B.

Soprassoldi per speciali incarichi agli ufficiali dei vari corpi imbarcati.

N. d'ordine	Gradi	Cariche	Soprassoldo giornaliero			
			Armamento		Armam. ridotto o riserva	
1	Sotto ammiraglio o capitano di vascello	Capo di stato maggiore di forze navali - Comandante di bandiera		10		8
2	Colonnello medico	Direttore di ospedale galleggiante		10		8
3	Tenente colonnello medico	Idem		8		6
4	Maggiore medico	Idem		6		4
5	Capitano medico	Idem		5		3
6	Capitano di fregata e gradi corrispondenti dei vari corpi	Capo o sottocapo di stato maggiore - Comandante di bandiera - Comandante in 2° - Capi servizio addetti ad un comando di forze navali - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale	(1)	8	(1)	6
7	Capitano di corvetta e gradi corrispondenti dei vari corpi	Sottocapo di stato maggiore - Comandante in 2° - Capi servizio addetti ad un comando di forze navali - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale	(2)	6	(2)	4
8	Capitano di fregata o di corvetta .	Primo direttore del tiro, ufficiale E T od incaricato del parco aerostatico - Ufficiale di rotta - (Vedi avvertenze generali al n. 3)	(3)	2	(3)	2
9	Tenente colonnello, maggiore o capitano macchinista	Direttore di macchina	(4)	2	(4)	2
10	Maggiore medico e maggiore commissario	Primo medico o primo commissario di bordo	(5)	2	(5)	2

(1) Per il capitano di fregata, quando ufficiali meno anziani sono imbarcati in comando, il soprassoldo è di L. 10 in armamento e di L. 8 in armamento ridotto o riserva.

(2) Per il capitano di corvetta, quando ufficiali meno anziani sono imbarcati in comando, il soprassoldo è di L. 8 in armamento e di L. 6 in armamento ridotto o riserva.

(3) Si cumula coi numeri 6 e 7.

(4) Per il tenente colonnello si cumula col n. 6; per il maggiore si cumula col n. 7.

(5) Si cumula col n. 7.

N. d'ordine	Gradi	Cariche	Soprassoldo giornaliero	
			Armamento	Armam. ridotto o riserva
11	Tenente di vascello	Primo o secondo direttore del tiro; Direttore del tiro in genere - Capo servizio centrali tiro su navi da battaglia di 1ª classe - Incaricato del materiale subacqueo ed elettrico, ufficiale di rotta, incaricato del parco aerostatico, addetto al comando di forze navali, relatore su nave scuola (Vedi avvertenze generali al n. 3)	(1) 2	(1) 2
12		Primo direttore del tiro, ufficiali E o T - Ufficiale di rotta - Addetti al comando di forze navali quando ufficiali meno anziani siano imbarcati in comando	5	5
13	Tenente di vascello o capitano del corpo R. equipaggi	Ufficiale in 2º	3	2
14	Tenente di vascello e gradi corrispondenti	Ufficiale istruttore o capo reparto	1	1
15	Ufficiali inferiori e subalterni macchinisti e ufficiali del corpo R. equipaggi	Ufficiale di bordo	(2) 1	(2) 1
16	Capitano del genio navale	Capo servizio genio navale o dirigente officina su nave officina	2	2
17	Capitano medico e capitano commissario	Primo medico o primo commissario di bordo	2	2
18		Secondo medico o secondo commissario di bordo	1	1
19	Ufficiali subalterni di vascello	Primo o secondo direttore del tiro su navi da battaglia - Capo servizio centrali tiro su navi da battaglia di 1ª classe	1,50	1,50
20		Ufficiale di rotta - Direttore del tiro - Secondo direttore del tiro	1	1
21	Ufficiali subalterni di vascello o del corpo R. equipaggi	Ufficiale in 2º	2	1,50
22	Ufficiale subalterno macchinista	Direttore di macchina	1	1
23	Ufficiale subalterno medico o commissario	Primo medico o primo commissario di bordo	1	1
24	Ufficiale subalterno commissario o del corpo Reale equipaggi	Ufficiale pagatore	1	1
25	Ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi	Direttore di musica addetto ad un comando di forza navale	2	2

(1) Ai tenenti di vascello primi direttori del tiro, ufficiali E o T ed ufficiali di rotta, sulle navi da battaglia di 1ª classe spettano L. 4 invece di L. 2.
(2) Cumulabile con qualsiasi altro. Non spetta agli ufficiali macchinisti provenienti dall'Accademia navale.

AVVERTENZE.

1. — Tutti gli assegni contemplati dalla presente tabella sono soggetti alle regolamentari ritenute erariali. Essi non sono cumulabili fra loro, salvo le eccezioni indicate nelle note e nell'avvertenza n. 3.

2. — La qualità di ufficiale istruttore e di ufficiale capo reparto è stabilita dalle tabelle di equipaggiamento o da disposizione ministeriale.

3. — Il soprassoldo di tenente di vascello incaricato del materiale elettrico o subacqueo spetta soltanto sulle navi la cui tabella assegna ufficiali rispettivamente con la caratteristica E o T. Gli incarichi suddetti, se conferiti ad ufficiali non brevettati o con caratteristica non corrispondente a quella dell'incarico, danno diritto soltanto alla metà del soprassoldo. Il soprassoldo di ufficiale di rotta spetta sempre all'ufficiale che effettivamente disimpegna tale servizio su qualsiasi unità (esclusi i M. A. S.); esso è cumulabile col soprassoldo di ufficiale in 2ª o di ufficiale capo reparto; non è cumulabile invece col soprassoldo di direttore e secondo direttore del tiro o ufficiale E o T.

4. — Il comandante in 2ª continua a percepire gli assegni prescritti per la sua carica anche quando esercita effettivamente il comando della nave per assenza anche definitiva del comandante.

5. — Gli ufficiali capi servizio, capi reparto ed istruttori provvedono alla cancelleria occorrente per il disimpegno dei propri incarichi col soprassoldo ad essi assegnato

Il soprassaldo degli ufficiali commissari fuori del Mediterraneo (secondo le indicazioni dell'art. 15 del regolamento) è aumentato di L. 1 per tutti i gradi.

6. — I soprassoldi di primo direttore del tiro, di secondo direttore del tiro e di direttore del tiro spettano soltanto sulle navi e siluranti le cui tabelle di equipaggiamento contemplano tali incarichi, e nel numero stabilito dalle tabelle stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella C.

Maggiori assegni cumulabili con qualsiasi altro soprassoldo o indennità e cumulabili fra loro.

1° — Agli ufficiali imbarcati su esploratori tipo « Mirabello » — « Aquila » — « Poerio » (ed altri che potranno essere volta per volta designati dal Ministero), su siluranti, su M. A. S. e su sommergibili.

Esploratori siluranti e M. A. S.

Grado	Armamento	Armamento ridotto o riserva
Ufficiale superiore . . . . L.	2 —	1 50
» inferiore . . . . »	1 —	1 —
» subalterno. . . . . . . »	0 50	0 50
Sommergibili.		
Ufficiale di qualsiasi grado . . . L.	3 —	1 50

2° — Per speciali servizi.

Personale destinato a lavori idrografici.

Grado	Zone temperate	Zone tra i due tropici
Ufficiale superiore . . . . L.	4 —	7 —
» inferiore . . . . »	3 —	6 —
» subalterno. . . . . . . »	2 —	5 —

Personale imbarcato su navi che trasportano carbone fossile o polverino, dal giorno in cui si inizia il carico fino a quello in cui se ne ultima lo sbarco, inclusivamente:

Ufficiale superiore . . . . L. 2 —
» inferiore o subalterno. . » 1 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella D.

Soprassoldi di disponibilità o allestimento.

Gradi e cariche o funzioni	Quando è costituita la mensa ufficiali di cui agli art. 9, n. 2 e 14, n. 4	Quando non è costituita la mensa ufficiali
Capitano di vascello comandante responsabile	4 —	3 —
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti di altri corpi	3 —	2 —
Tenente di vascello o capitano del corpo R. equipaggi - Ufficiale responsabile di nave, silurante o gruppo di siluranti o sommergibili	3 —	1 —
Ufficiali inferiori e subalterni di qualsiasi corpo	3 —	—

N. B. — Il soprassoldo di disponibilità per il capitano del genio navale dirigente di officina, per il tenente macchinista capo officina e per il capitano commissario primo commissario su nave officina è aumentato di L. 1 quando la nave officina è in esercizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella E.

Assegni per spese di ufficio agli ufficiali imbarcati.

Gradi - Cariche e funzioni	Assegno giornaliero
Ammiraglio o vice ammiraglio in comando navale . .	6 —
Contrammiraglio in comando navale - Sotto ammiraglio o capitano di vascello in comando di divisione navale	4 —
Sotto ammiraglio o capitano di vascello in comando navale (escluso comando di divisione) o comandante responsabile di navi in disponibilità od in allestimento - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	2 50
Capitano di fregata o di corvetta in comando o comandante in 2° o comandante responsabile di nave o gruppo di navi, di siluranti o di sommergibili in disponibilità od in allestimento - Tenente colonnello o maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	2 —
Tenente di vascello o capitano del corpo R. equipaggi in comando o ufficiale in 2° o responsabile di nave o gruppo di navi o siluranti o sommergibili in disponibilità od in allestimento - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	1 —
Ufficiale subalterno di vascello in comando o ufficiale in 2°, responsabile di nave o gruppo di navi o siluranti o sommergibili in disponibilità o in allestimento	0 50

NOTE.

1ª. Le spese d'ufficio di comandante in capo o sott'ordini di forza navale o di divisione o stazione navale, di comandante di flottiglia o squadriglia, non sono cumulabili con le spese d'ufficio di comandante di nave, silurante o sommergibile. I comandanti di forza navale provvedono col proprio assegno alla cancelleria occorrente ai dipendenti capi servizio.

2ª. L'ufficiale responsabile di un gruppo di unità in disponibilità o allestimento percepisce un solo assegno per spese di ufficio. Tale assegno è raddoppiato se il numero delle unità è superiore a quattro.

Roma, 9 giugno 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 891 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto il decreto Reale 11 marzo 1920, n. 292;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1919 il ruolo organico del personale subalterno del Real corpo del genio civile è stabilito come segue:

Uscieri capi N. 62
Uscieri » 134

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 910 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49 ed i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro per l'interno, di concerto con i ministri dell'industria e commercio e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni ed i servizi in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari, sono devoluti ad un commissario generale, il quale è nominato, udito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, che ne fissa l'assegno.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi è annesso al Ministero del tesoro.

È soppresso il posto di sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari istituito con Regio decreto 23 giugno 1919, n. 1063.

Art. 2.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi interviene al Consiglio dei ministri quando siano in esame materie di sua competenza, e sostiene la discussione degli atti e delle proposte del Commissariato nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario Regio in quello di cui non fa parte.

Esso ha facoltà di costituirsi un gabinetto col personale di cui nella lettera *a*) dell'art. 1 della legge 8 aprile 1909, n. 109, ed è classificato, per gli effetti di cui nel Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, nella categoria 3ª.

Art. 3

Con le forme stabilite nel precedente articolo 1 può essere nominato un vice commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi, il quale coadiuva il commissario generale e lo rappresenta, se assente o impedito.

Il vice commissario generale esercita inoltre le attribuzioni che gli vengono delegate dal commissario generale.

Art. 4

Il commissario generale può fissare con i fondi di cui nell'articolo seguente, anche in deroga alle vigenti disposizioni, indennità di missione e speciali assegni o compensi, per retribuire adeguatamente l'opera ed i servizi resi nell'interesse degli approvvigionamenti e dei consumi, sia nell'interno che all'estero.

Art. 5.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della disposizione precedente si provvede mediante prelievo di una quota, fissata dal commissario generale in misura non superiore a due centesimi, sul sopraprezzo che i Consorzi provinciali granari impongono, a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495, sul prezzo di cessione dei cereali e loro derivati.

La somma all'uopo occorrente, è assegnata, con decreto del ministro del tesoro e su proposta del commissario generale, in aumento degli stanziamenti relativi alle spese per i servizi dipendenti dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.

Art. 6.

I capitoli di stanziamento riguardanti il servizio degli approvvigionamenti e dei consumi continuano ad essere inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in rubrica speciale, fino al 30 giugno 1920, e del Ministero del tesoro a decorrere dal 1° luglio 1920, saranno amministrati dal commissario generale.

Art. 7.

Con decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 836. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Ossimo Inferiore, frazione del comune di Ossimo (Brescia), avente sede nella frazione stessa, è eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 837. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine della Confraternita o Cappella del SS. Sacramento in Sonnino è trasformato a favore della beneficenza ed il relativo patrimonio è concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 840. Regio decreto 30 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Quarto dei Mille (Genova) e ne è approvato il relativo regolamento.

N. 841. Regio decreto 10 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione pia Maria Grazia Baroni », con sede in Foggia, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 846. Regio decreto 30 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la « Mutualità scolastica vignolese », con sede in Vignola, viene eretta in ente morale, approvandosene lo statuto organico relativo.

N. 847. Regio decreto 15 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene elevato da L. 1056 a L. 3212 il contributo scolastico a carico del comune di Cusio (Bergamo), a decorrere dal 9 gennaio 1919.

N. 893. Regio decreto 9 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale fra i comuni di Pellegrino Parmense e di Metti-Pozzolo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1195, che, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625, autorizza questo Ministero a coprire, con speciali norme e nel limite di tre quarti, i posti vacanti nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1919, n. 12717, col quale venne indetto il concorso per aspiranti a 16 posti di R. verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione predetta;

Vista la relazione in data 2 aprile 1920 della Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame dei titoli ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti;

Visto il risultato delle visite mediche di controllo compiute dopo la formazione della graduatoria dei concorrenti;

Ritenuto che i concorrenti signori Sellitto Alberto, Ferrara Nicola, Serpi Salvatore, Mahieux Gennaro e Zoina Armando non si sono presentati a dette visite;

Ritenuto che i concorrenti signori Tognini Giovanni, Martino Amedeo, Virdis Virgilio, Orsini Mario, Broussard Pasquale e Ciani Alberto, furono, dalle competenti autorità mediche, riconosciuti non fisicamente idonei nel senso prescritto dal decreto che indice il concorso;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati 16 candidati, nell'ordine della graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice, riconosciuti fisicamente idonei, sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1919, n. 12717, ed ammessi al tirocinio teorico-pratico presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma che s'inizierà il 1° giugno 1920:

1. Ceruti Onorato — 2. Del Rio Giulio — 3. Fiore Nicola — 4. Fiasconaro Nicolò — 5. Cioccarelli Terso — 6. De Sanctis Amedeo — 7. De Robertis Francesco — 8. Valleise Egidio — 9. Araneo Giambattista — 10. Conti Romualdo — 11. Caprioli Vincenzo — 12. Scacciavillani Vincenzo — 13. Ruello Pietro — 14. Carulli Mario — 15. Vegliante Antonio — 16. Perotta Sileno.

Art. 2.

Ai sensi del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2195, sono ammessi al predetto corso di tirocinio teorico-pratico anche i signori Crostelli Idelberto e Ciminello Guido, provenienti dal concorso indetto con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, alle condizioni stabilite dallo stesso decreto-legge e dal decreto Ministeriale 13 dicembre 1919, n. 12717, succitato.

Art. 3.

Sul cap. 45 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario è impegnata la somma di lire tremilaseicento (L. 3600) per il pagamento dell'assegno mensile di L. 200 dovuto ai 18 aspiranti verificatori suddetti per il tempo dal 1° a tutto il 30 giugno 1920.

Art. 4

Con altro decreto sarà stabilita la durata del tirocinio e sarà provveduto all'impegno della somma occorrente al pagamento dell'assegno dovuto ai tirocinanti verificatori metrici nell'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 1920.

Il ministro: ABBIATE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 giugno 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	75 72	—
3,50 % netto (1902)	63.80	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77.96	—

Corso medio dei cambi
del giorno 30 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,92 — Londra 66,05 — Svizzera 302,21 — Spagna — — — New York 16,47 — Oro 261,88

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 4 novembre 1919:

D'Ippolito cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 15 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Zagari cav. Edoardo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Caterini cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Bernardis cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 2 ottobre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 settembre 1919:

Tazzari Fedele, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 29 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIO	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0 (1917)	22306	Fabbriceria della Chiesa di S. Vito al Tagliamento (Udine) . . L.	5 —
Cons. 5 0[0 (1917)	41519	Beneficio Parrocchiale di S. Antonino Martire in Borgotaro (Parma) . . . . »	2065 —
3,50 0[0	546752	Beneficio Parrocchiale o Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . »	14 —
»	193084	Beneficio Parrocchiale di Borgotaro (Parma) . . . . . »	469 —
3,50 0[0 (1902)	3905	Beneficio Arcipretale di Borgotaro (Parma) . . . . . »	129 50
3,50 0[0	184906	Moris Giuseppina fu Angelo, moglie di Boella Giuseppe, dom. a Torino . . . . . »	210 —
»	194063	Intestata come la precedente . . . . . »	105 —
Cons. 5 0[0 (1917)	57857	Berretta Anna fu Paolo, ved. di Sciuto Agatino, dom. a Catania . . . . . »	1080 —
3,50 0[0	47971 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cimmino Pietro fu Cristofaro, dom. in Napoli. » Per l'usufrutto: Bonito Gaetano di Raffaele.	322 —
»	51290	Cizza Tommaso di Giovanni, dom. in Scandale (Catanzaro). Vincolata . . . . . »	59 50
»	324781	Panata Ignazio fu Felice, dom. in Nichelino (Torino). Vincolata. »	7 —
»	438394	Guarnera Vincenzo fu Benedetto, domiciliato in Cefalù (Palermo) . . . . . »	52 50
»	593366	Vessella Maria fu Filippo-Errico, minore sotto la patria potestà della madre Melillo Amalia, domiciliata ad Alife (Caserta) »	108 50
»	593367 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » Per l'usufrutto: Melillo Amalia fu Pasquale, ved. di Vessella Filippo-Errico, domiciliata in Alife (Caserta).	52 50
P. N. 5 0[0	1595	Lo Schiavo Rocco fu Pasquale, domiciliato in Palermo . . . »	500 —
3,50 0[0	197490 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Prole legittima di Masserano Maria fu Camillo, nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino) . . . . . » Per l'usufrutto: Masserano Maria fu Camillo.	87 50
Cons. 5 0[0 (1917)	73712	Travirca Elena fu Mery, moglie di Barriera Attilio, domiciliata a Roma. Vincolata . . . . . »	340 —
3,50 0[0	154589	Cappellania curata di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). Vincolata. . . . . »	45 50
»	633065	Fabbriceria della Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione di Forgaria (Udine). . . . . »	7 —
»	462166	Chiesa di S. Maria Maddalena di Flagogna, frazione del comune di Forgaria (Udine) . . . . . »	469 —
Cons. 5 0[0 (1917)	27713	Ciriello Pasquale di Antonio, domiciliato in New York . . . . »	125 —
3,50 0[0	770890	Gullo Emanuele fu Paolo, domiciliato a Pizzo (Catanzaro). Vincolata . . . . . »	35 —

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

Unica pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Si notifica

Che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 °/o	217425	35 —	Covelli sac. Luigi fu Antonio - Vincolata	Vincolata per cauzione	12 aprile 1920
»	307049	35 —	Lamonica Michelangelo fu Aurelio, domic. a Trani (Bari)	Vincolata per cauzione del titolare quale subeconomo della diocesi di Trani e Bisceglie	Id.

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
—	3,50 0[0	139143	Dalmazzone Germano fu Stefano, domiciliato in Biancavilla (Catania) - Vincolata . . . . L.	17 50
—	»	239317	Dalmazzone Germano fu Stefano, domiciliato a Bovino (Foggia) Vincolata . . . . »	17 50

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	114284	Oratorio di Sant'Antonio Abate in Piancada di Palazzolo della Stella (Udine) . . . . L.	21 —
»	360698	Giacomello Caterina di Gio. Batta, moglie di Liva Francesco, domiciliato a Spilimbergo (Udine) - Vincolata . . . . . . »	10 50
»	740518	Beneficio parrocchiale di Ferrer di Alano di Piave (Belluno) . »	10 50
P. N. 5 0[0	14476	Fabbriceria della parrocchiale di San Pietro di Barbozza (Treviso) . . . . »	125 —
3,50 0[0	527967	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Pietro di Barbozza (Treviso) . . . . »	15 50

Roma, 1° luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Numeri delle tre serie di obbligazioni della ferrovia « **Vigevano-Milano** » *create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 101ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 giugno 1920 per l'ammortamento al 1° luglio 1920.*

Serie estratte 237 — 403 — 603.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1920, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio 1920 mediante mandati esigibili presso le Sezioni di Regia Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti con le locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

Cedole { dal n. 104 scadenza 1° gennaio 1921
al n. 120 scadenza 1° gennaio 1929

Roma, 15 giugno 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare

---

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 47).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1025 — Data della ricevuta: 25 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Buffa Luigi fu Antonio (pos. n. 711166) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 409 — Data della ricevuta: 11 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Lo Nigro Pietro fu Vincenzo (pos. n. 708588) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Prestito nazionale 5 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data della ricevuta: 23 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Annetta Giuseppe fu Michele (pos. n. 710661) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 87,50 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1909.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 528 — Data della ricevuta: 3 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Mascarini ing. Achille fu Luigi (pos. n. 667849) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative n. 52 — Ammontare della rendita L. 3398,50 — Consolidato 3,50/3,75 0|0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

(in applicazione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1811 e delle norme del R. decreto 5 febbraio 1920, n. 97).

I seguenti impiegati della carriera d'ordine fanno passaggio alla categoria di revisione con le seguenti qualifiche:

Di revisore principale:

Besozzi cav. Carlo — Sampietro cav. Ernesto — Valeri [illegible] Ercole — Franceschi cav. Vittorio — Cardinali cav. Clem[illegible] Zani del Frà cav. Vincenzo Andrea — Valeri cav. Publio [illegible] Levi comm. Ausonio — Bergantini cav. Eugenio — Pertici c[illegible]lfo — Bacci cav. Alessandro — D'Andrea cav. Carlo — [illegible] cav. Carlo, archivisti capi — Mercandino cav. Celestino — [illegible] cav. Alfredo — Di Muro Felice — Lupato cav. Franc[illegible] Fontolan cav. uff. Giuseppe — Carminati Carlo.

Cardinali Narciso — Correale Giovanni — Bruna cav. Fortun[illegible] — Franco Giuseppe — Zani del Frà Enrico — Pozzi cav. Pro[illegible] — Ravot-Lichèri Attilio — Pocobelli cav. Augusto — Fontana Giov. Battista — Bandi Agostino — Anastasi Francesco — Ottini Luigi — Bernardi Pietro — Mottola Nicola — Tacchi Teobaldo — Cividali Umberto — Riccio Corrado — Fundoni Nicolò — Moffa cav. Aristide — Marongiu Vittorio — Musmeci Salvatore — Marantonio Giuseppe — Sineri Luigi — Gregori Luigi — Avagnina Alfonso — Nudi cav. Libero — Bonesi cav. Giuseppe — Brugiotti Vittore — Reynier Rodolfo — Morino cav. Achille — Jannetti Romeo — Manenti Umberto, archivisti.

Di ufficiali di revisione:

Spadafora Antonio — Guli Vincenzo — Rossi Luigi — Bonifazi Lamberto — Zipoli Amedeo — Lamperi Ludovico — Fiorani Manlio — Brunoni Vincenzo — Alberti Ferruccio — Somazzi Guido — Guglieri cav. Agostino — Carnevale Giuliano — Riccio Aroldo — Cifuni Giov. Batt. — Palmieri Alfredo — Moffa Michele — Farroni Giuseppe — Spataro Carmelo — Caselli Publio — Cesarj Silvio — Armanni Uuno — Mastrangeli Amasio — Strano cav. Isidoro — Pepe Livio — Menichini Alberto — Canonici cav. Gennaro — Giusti Franklin — Vitale Edvigio — Imbellone Francesco — Leone Archimede — Merendi Giacinto — Bucca Salvatore — Loriga Natalino — Palladini Palladino, applicati.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVERTENZA.

Nell'avviso di concorso per conferimento di banchi di lotto, pubblicato a pag. 1993 e seg. della *Gazzetta ufficiale* n. 148, del 24 giugno 1920, deve considerarsi non compreso il banco n. 51 in Caselle (Torino).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.